

**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**ORDINANZA EX ART. 186 QUATER C.P.C.**

R.G. N. [REDACTED]

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,  
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19.09.2013,  
premesse che:

- Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha adito il Tribunale di Paola, assumendo di aver stipulato un contratto di conto corrente bancario n. [REDACTED] in data 20.09.1991 con la [REDACTED] (oggi [REDACTED]) Filiale di Paola, conclusosi in data 14.05.2010, deducendo che trattavasi di rapporto bancario connotato da:
  - Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
  - Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto conseguente all'illegittimo computo degli interessi passivi calcolati.
  - Illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali c.d. uso piazza.
  - Illegittima applicazione di spese non pattuite.Lamentava poi di aver richiesto con missiva del 30.11.2004 la trasmissione degli estratti conto che venivano dati dalla Banca solo con riferimento al periodo compreso tra il gennaio 1998 ed il maggio 2010, in violazione dell'art. 119 TUB e chiedeva la condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute nel corso del rapporto, da determinarsi a mezzo Ctù.
- Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in cancelleria in data 7.06.2011 la Banca convenuta, eccependo:
  - L'applicazione della disciplina del conto corrente ordinario e quindi la legittima capitalizzazione degli interessi passivi alle date previste nei contratti tra le parti;
  - la legittimità dell'anatocismo trimestrale applicato sugli interessi passivi del correntista e l'adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000 dall'1.07.2000.
  - La legittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
  - La prescrizione quinquennale o comunque decennale del diritto alla ripetizione.
- Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la Ctù contabile a firma della dott.ssa [REDACTED], all'udienza del 19.09.2013, parte attrice chiedeva la concessione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. o in subordine della ordinanza ex art. 186 quater c.p.c..
- L'Istituto di credito si opponeva alla richiesta, domandando la riconvocazione del Ctù a Chiarimenti. Il Giudice si riservava sulla chiesta concessione dei provvedimenti citati;

Ritenuto preliminarmente che:

- debba essere dichiarata chiusa l'istruttoria, non ravvisandosi i presupposti per la riconvocazione del Ctu domandata dalla convenuta, per come già evidenziato all'udienza del 19.09.2013, posto che il deposito di osservazioni tecniche da parte dell'Istituto convenuto è infatti avvenuto tardivamente e ben oltre i termini a tal fine concessi, in applicazione dell'art. 195 c.p.c. nella nuova formulazione;
- debba essere negata la concessione della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., alla luce del contenuto delle difese spiegate dalla convenuta, le quali non implicano evidentemente quell'atteggiamento di non contestazione che solo consente la adozione del provvedimento richiesto;
- debba essere invece accolta la richiesta di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., nei limiti della prova raggiunta;

ritenuto infatti che:

- sussiste, allo stato, la prova dell'esistenza in capo all'attore di un diritto alla ripetizione dell'indebitato per un importo complessivo di €. 62.846,63 per come risultante dalla Ctu depositata in data 27.05.2013 dalla dott.ssa [REDACTED];
- Tale prova risulta raggiunta in considerazione degli esiti della stessa Ctu che ha accertato da parte dell'Istituto di Credito convenuto al conto corrente per cui è causa: -la indebita applicazione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale; -l'applicazione di tassi di interessi passivi ultralegali con rinvio ai c.d. usi piazza; -l'applicazione della commissione di massimo scoperto; -il computo di spese non espressamente pattuite (cfr. Ctu);

osservato in proposito ed in diritto, con diretto riferimento alle eccezioni della banca convenuta, che:

Sulla preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda:

- La parte attrice ha legittimamente indicato le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della propria domanda giudiziale (esistenza di rapporti di conto corrente con la controparte; asserita e motivata illegittimità giuridica di alcune clausole negoziali apposte ai contratti; conseguente asserita illegittimità dei "costi" addebitati dalla Banca; consequenziale necessità di depurazione contabile del presunto saldo debitore dalle illegittime poste conteggiate dalla Banca etc.: cfr. l'atto di citazione).
- La convenuta - a fronte di siffatti circostanziati addebiti della attrice - ha di conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie (altrettanto circostanziate) difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di risposta.
- Risulta quindi pienamente definito- sin dai primi atti processuali- l'oggetto della controversia e- per l'effetto- su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della "integrità" ex art. 163 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio.

A) sulla eccezione di prescrizione:

- all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 78 del 2.04.2012, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del D.L. 29 Dicembre 2011, n. 10 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 26 Febbraio 2011, n. 10, deve ritenersi superata la questione della applicabilità al presente giudizio della normativa citata.

L'eccezione di prescrizione è comunque infondata, posto che:

- Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).
- Più in generale, poi, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (con rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale), la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
- Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (cfr. Cass. S.U. 24418 del 2010);

nel caso di specie non è ravvisabile alcuna prescrizione posto che:

- il contratto n. [REDACTED] risulta chiuso in data 14.05.2010;
  - non vi è alcuna prova, né tantomeno è mai stato dedotto nel corso del giudizio, che durante la vigenza del rapporto sono intervenuti pagamenti di natura solutoria;
  - il giudizio risulta introdotto nel 2011;
- B) Sulla illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'anatocismo "a doppio binario" pattuito nel contratto:**
- E' processualmente pacifico (perché emergente "per tabulas" dagli estratti conto prodotti ed acquisiti in giudizio a decorrere dal 1998) che dall'inizio del rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte di

una diversa capitalizzazione degli interessi creditorî (cd. "doppio binario di capitalizzazione").

- Ciò stabilito, è ormai noto che questo Tribunale condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004 ed in quella successiva a S.U. n. 24418 del 2010) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000).
- L'art. 1283 c.c.- norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. *ex multis* Cass. N. 22565 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000, 5035/1999; Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.
- Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).
- Non vi è possibilità, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta banca, di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale, imperativa e derogatoria (così Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005, già citata, in motivazione; cfr. anche le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
- Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale "rinvenuta" nel "sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata "ad hoc" per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare

interesse composto, sia "frustrare" la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia "immaginare" un anatocismo generale e "di sistema" ulteriore e "di riserva" (residuale o, per taluni, "equitativo") rispetto all'anatocismo "di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo "esclusivo", ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello "generale" annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla "remuneratività" delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.

- Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla Banca né al cliente.

C) La pretesa della convenuta (oltre che di pretendere una capitalizzazione annuale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto sino al 30.6.2000, anche) di applicare, da questa ultima data in poi, di una capitalizzazione di pari periodicità, è infondata in quanto:

- L'art. 25, comma III, del D.lgs. n. 342/1999, che prevedeva la validità ed efficacia retroattiva delle "clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II", è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 77 Cost. da Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.
- L'art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall'art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato, regolante invece *pro futuro* l'anatocismo bancario), stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
- La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), nello stabilire conformemente all'art. 120 TUB- che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" (art. 2), ha statuito che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati (come nella specie) anteriormente alla data di entrata in vigore" della delibera dovessero "essere adeguate" alle disposizioni in parola entro il 30 giugno, che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovento poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento

delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovute essere approvate dalla clientela (cfr. l'art 7).

Per contro nel caso in esame:

- Il contratto per cui è causa risulta di data anteriore alla data di entrata in vigore della predetta delibera CICR ed in particolare risulta stipulato in data 20.09.1991 (cfr. copia del contratto prodotto in atti);
  - La Banca non ha né allegato né di conseguenza provato che l'asserito adeguamento della disciplina dell'anatocismo di cui al contratto in esame alla delibera CICR sia stato comunicato per iscritto ai clienti;
- D) Sulla eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto, sollevata da parte attrice:
- la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
  - Infatti la CMS è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della BANCA ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002).
  - Orbene, nel caso di specie, il profilo di nullità della citata clausola si rinviene, nella sua mancata pattuizione (cfr. contratto).
  - Non si evince infatti dall'esame del contratto stipulato la specifica pattuizione della clausola, né la indicazione determinata del suo metodo di calcolo, con la conseguenza per la quale va rilevata la mancanza di qualsivoglia titolo negoziale per pretendere siffatto "costo del credito", pure conteggiato dalla Banca
  - Un tale costo del rapporto deve essere quindi espunto dal conto stesso.
- E) Sulla eccezione di illegittimità dei tassi di interesse c.d. usi piazza, si osserva:
- Parte attrice ha al riguardo dedotto nell'atto introduttivo del giudizio la nullità ex artt. 1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all' "uso piazza" e senza patto scritto ex art. 1284 c.c.
- h

- Ai sensi dell'art. 1284 c.c., "gli interessi legali superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto".
- nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, è noto che la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287; cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001).
- Pertanto, affinché sia rispettato il requisito della determinatezza/determinabilità del tasso pattuito, deve trattarsi di richiamo a criteri "prestabiliti" ed elementi "estrinseci", come tali ultronei rispetto a mere scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N. 2103/1996). Deve trattarsi, in ogni caso, di richiamo ad elementi "obbiettivamente individuabili" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N. 2103/1996).
- Infatti, discende inesorabilmente dalla disciplina imperativa in materia di validità del contratto la sanzione della nullità di una previsione contrattuale che autorizzi la modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo di una prestazione da parte di uno dei contraenti, trattandosi di previsione che non soddisfa il requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c. (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5281 del 12/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6723 del 19/07/1994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 339 del 28/01/1975 N. 728 del 1972).
- Per quanto riguarda il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte lo stesso è stato aperto prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (per come sopra evidenziato).
- Ebbene, con riferimento al rapporto in questione è evidente il rinvio agli usi piazza (cfr. art. 7 condizioni generali di contratto).
- La pattuizione contenuta nel contratto non soddisfa certamente il requisito di determinabilità dell'ammontare del tasso per il correntista, con la conseguenza per la quale, entrambe le clausole, dovranno essere considerate nulle, con necessità di applicare in sostituzione il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente la data di entrata in vigore della legge 154/1992.
- Si tratta inoltre di clausole che- in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154- sarebbero in ogni caso

divenute inoperanti a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione attiene alle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protrattesi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Ritenuto dunque ed in conclusione che:

- L'istruttoria del presente processo è esaurita (vedi sopra) e la causa può essere rinviata per la precisazione delle conclusioni;
- tenuto conto del ricalcolo compiuto senza alcuna capitalizzazione, espungendo la commissione di massimo scoperto e tenuto conto del calcolo eseguito al tasso dei BOT, ex art. 117 TUB co 7, la somma che risulta allo stato da restituire al correntista è quella di euro 62.846,63 (cfr. Ctu a pag 7), con gli interessi legali dalla data della comunicazione del presente provvedimento al saldo;
- sussistano i requisiti per concedere il provvedimento richiesto dall'attore, nei limiti dell'importo sopra indicato.
- Le spese di lite relative alla fase processuale già espletata debbano essere liquidate in dispositivo, seguendo la soccombenza della convenuta;
- Per la liquidazione deve provvedersi ai sensi del d.m. 1°agosto 2012, entrato in vigore in data 24.08.2012 ex art. 41 del predetto, muovendo dal dato letterale di siffatta disposizione (che stabilisce l'applicazione del d.m. a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ritenendo di aderire alla interpretazione secondo la quale, l'atto da assoggettare alla nuova disciplina, secondo il generale principio del *tempus regit actum*, sarebbe da intendere non come il singolo, isolato, atto difensivo di volta in volta da retribuire, quanto il provvedimento del giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale).

Al riguardo, va tenuto conto che l'ultimo atto difensivo posto in essere -vedi verbale udienza del 19.09.2013- è stato compiuto dopo l'entrata in vigore del predetto d.m., (cfr. al riguardo di recente S.U. n. 17406/2012),

**P.Q.M.**

Visto l'art.186 quater c.p.c.,

condanna la Banca [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento immediato in favore di [redacted], nei limiti della prova raggiunta, della somma di €. 62.846,63 oltre interessi legali dalla comunicazione della presente ordinanza al saldo, per le causali di alla motivazione della presente ordinanza.

Condanna la Banca [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore di [redacted] delle spese processuali sostenute nella fase di giudizio fino ad oggi già espletata e che liquida ex d.m. 1 agosto 2012 in complessivi €. 2.400,00 di cui €. 900,00 per fase di studio, €. 600,00 per fase introduttiva, €. 900,00 per fase istruttoria, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore di parte dichiaratosi antistatario;


Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2015 h 8.00 -

La presente ordinanza è titolo esecutivo ex art.186 quater c.p.c.

Si comunichi

Paola, 30.09.2013

Il Giudice  
Dott.ssa Sara Trabalza



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

30 SET. 2013

IL CANCELLIERE  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B  
(Miraglia Giuseppe)